



Roma, 5 ottobre 2016

CORTE FEDERALE D'APPELLO

IV SEZIONE

RIUNIONE MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016

1. Ricorso SIG. CUOGHI STEFANO

avverso le sanzioni:

- squalifica per mesi 2;
 - ammenda di € 2.000,00,
- inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1bis, comma 1, C.G.S., in relazione all'art. 8, comma 2 e 11 C.G.S. e dell'art. 94 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 61 del 9.9.2016)

La CFA:

- Vista l'istanza presentata dal sig. Stefano Cuoghi;
 - Considerato che il ritardo nella proposizione dei motivi di reclamo non appare imputabile al ricorrente;
 - Tenuto conto della particolarità del caso di specie anche alla luce del rilievo che l'ordinamento sportivo assegna al diritto di difesa;
 - Visto l'art. 22, comma 12, CGS e ritenuta la sussistenza di giusti e gravi motivi;
 - Sentita la Procura Federale che non si oppone all'istanza del sig. Cuoghi;
- DISPONE LA SOSPENSIONE** dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico di cui al Com. Uff. n. 61 del 9.09.2016 con la quale è stata inflitta all'istante la sanzione della squalifica per mesi due e dell'ammenda di € 2.000,00, nonché, preso atto delle dichiarazioni di rinuncia ai termini di cui all'art. 41, comma 3, CGS formalizzate dal reclamante e dalla Procura Federale, fissa per l'esame del reclamo nel merito e per la discussione la seduta del 21.10.2016 ore 14.00.

